

TI_GERICHTE 11.1995.122 vom 25. Juli 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.122

FR: TI_GERICHTE 11.1995.122 du 25 juillet 1996

IT: TI_GERICHTE 11.1995.122 del 25 luglio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore, accertata l'esistenza di un grave e irrimediabile dissidio fra le parti, ha ritenuto dimostrata la colpa preponderante dell'attore nella disunione, causata da vecchie relazioni extra coniugali e dalla prolungata incapacità del marito di provvedere al mantenimento della famiglia. Constatata l'innocenza della moglie, cui non poteva essere rimproverato alcunché, il Pretore ha proceduto all'analisi delle rispettive situazioni finanziarie dei coniugi. Egli ha stimato in fr. 3'000.– il reddito virtuale esigibile dal marito nell'attività di falegname indipendente, ha accertato che la moglie percepiva un reddito netto di fr. 2'808,90 quale ausiliaria di legatoria e dopo aver valutato in fr. 2'645.– il fabbisogno del marito e in fr. 2'931,60 quello della moglie, ha concluso che ogni coniuge poteva provvedere al proprio sostentamento, disponendo entrambi di redditi e fabbisogni pressoché equivalenti. Il Pretore ha poi proceduto allo scioglimento del regime matrimoniale, riconoscendo alla moglie un credito di fr. 6'850.–, pari alla metà di un prestito da lei accordato al marito. Egli ha per contro respinto le pretese della moglie per gli investimenti che essa avrebbe eseguito nella riattazione della casa già di proprietà del marito, siccome non provate, e per il maggior contributo nell'economia domestica.

E. 2

L'appellante contesta di essere coniuge colpevole, asserendo di aver sempre provveduto in modo decoroso al mantenimento della famiglia nonostante l'insuccesso delle diverse attività indipendenti da lui avviate. Egli rileva inoltre che i suoi adulteri risalgono al periodo in cui i coniugi erano separati ed essendo precedenti alla riconciliazione dei coniugi non hanno avuto alcun ruolo nella disunione, contrariamente a quanto addotto dal primo giudice. a) Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell'unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall'altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell'altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Böhler/Spühler in: Berner Kommentar, 3 a ed., note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza, Deschenaux/Tercier/Werro , Le mariage et le divorce, 4 a ed., pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.). b) L'esistenza di una profonda turbativa delle relazioni coniugali è pacificamente ammessa dai coniugi e il primo giudice l'ha direttamente constatata. Litigiosa è invece la responsabilità

nella disunione. L'istruttoria non ha fornito molti ragguagli e non ha in particolare consentito di provare la veridicità dei rimproveri che i coniugi si sono reciprocamente addebitati. L'avventura del marito con _____ o, evocata negli allegati della moglie, è per stessa ammissione della convenuta precedente alla riconciliazione dei coniugi, avvenuta nel 1975. Altrettanto dicasi della relazione intrattenuta dal marito con _____ quando egli era ancora alle dipendenze della ditta _____, ossia prima dell'aprile 1973 (cfr. doc. A, che si riferisce al 1974; doc. LL4 n. 1, deposizione _____ 20 ottobre 1992). Entrambe le relazioni extraconiugali, che come si è visto risalgono a prima del 1975, non sembrano aver avuto un ruolo apprezzabile nella disunione coniugale che ha portato alla separazione di fatto nel settembre 1989, diversamente da quanto afferma il primo giudice. È invero possibile che esse abbiano all'epoca dei fatti provocato una turbativa dell'unione coniugale, come sembra dimostrare la separazione pronunciata nel 1970 fra i coniugi. La prima crisi coniugale è tuttavia stata superata con la riconciliazione delle parti nel 1975 e non si può pertanto sostenere che tali occasionali avventure siano concause della nuova disunione, tanto più in assenza di qualsiasi elemento probatorio in tal senso. Solo il teste _____ (deposizione 20 ottobre 1992) si è espresso sulle citate relazioni, limitandosi a confermarne l'esistenza all'epoca in cui l'attore lavorava alla _____, ossia fino all'aprile 1973 (doc. LL4 n. 1). Nulla è dato sapere del comportamento maritale dopo la riconciliazione e la moglie nemmeno ha sostenuto che vi siano stati altri comportamenti o relazioni extraconiugali. Né può essere ammessa la tesi del contegno violento del marito. A suffragio di tale asserzione, la moglie ha prodotto un certificato medico rilasciato il 20 novembre 1989 dal quale risulta uno stato da trauma distorsivo alla base del pollice sinistro ed escoriazioni all'avambraccio sinistro e al dorso dei piedi (doc. 21). Sulle cause di tali traumi il medico non si è tuttavia espresso, limitandosi a riferire quanto riportato dalla paziente, ossia che il marito l'aveva spinta e che essa aveva urtato pareti e oggetti. Anche la teste _____, che ha visto lividi a una gamba della moglie, ha potuto solo ripetere quanto le era stato affermato dall'interessata, ciò che rende tale deposizione ininfluenza, non avendo la teste potuto riferire su fatti di sua diretta conoscenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 1 ad art. 236). c) Per quel che concerne invece gli insuccessi economici del marito, ritenuti dal Pretore causa preponderante della disunione, l'istruttoria è silente. Tutto si ignora dell'attività di _____ svolta negli anni Settanta, di cui nemmeno si conosce la durata. Si sa solo, per stessa ammissione dell'attore, che è terminata a causa di difficoltà economiche, e che i suoi strascichi (precetti e attestati di carenza di beni di ammontare imprecisato) sono stati coperti grazie all'attività lavorativa saltuaria della moglie (deposizione _____).

E. 4

Nel merito la convenuta chiede un contributo alimentare di fr. 740.– mensili, sulla base dell'art. 163 CC. Con le conclusioni, essa ha instato, nel caso in cui fosse pronunciato il divorzio, un contributo alimentare mensile di fr. 800.– ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC e un'indennità per torto morale di fr. 10'000.– (art. 151 cpv. 2 CC). La domanda di un contributo alimentare mensile fondato sull'art. 163 CC è divenuta priva d'oggetto, visto l'accoglimento dell'appello del marito sulla pronuncia del divorzio. Occorre quindi esaminare se la convenuta e attrice riconvenzionale non possa instare per l'importo richiesto sulla base dell'art. 151 CC. a) L'art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un'equa indennità. Se le circostanze

che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può essere inoltre aggiudicata un'indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell'art. 151 CC, l'art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l'altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. b) L'obbligo di corrispondere un'equa indennità secondo l'art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev'essere causale per la disunione (Hinderling/Steck , op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per converso sull'entità della somma, ovvero sull'ammontare dell'indennizzo (Bühler/Spühler , op. cit., *Ergänzungsband* 1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto). c) In concreto si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt'al più gli può essere imputata una colpa, ma a prescindere dalla questione di sapere se ciò sia il caso, la colpa del marito non può definirsi causale. È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l'unione (Hinderling/Steck , op. cit., pag. 273 con rinvii). Come si è già visto in precedenza, le vecchie relazioni e avventure extraconiugali del marito non risultano aver avuto un ruolo apprezzabile nella disunione, provocata dal dissesto economico dell'attività maritale. In mancanza di dati oggettivi sulle cause delle difficoltà economiche, le stesse non possono configurare una colpa del marito, ma devono essere considerate un fattore oggettivo di disunione coniugale. Ciò esclude che al marito possa essere addebitata una colpa causale nel dissidio matrimoniale e, di conseguenza, che sia applicabile l'art. 151 CC. Su questo punto l'appello si rivela quindi destinato all'insuccesso.

E. 5

Rimane da verificare se all'appellante, coniuge pacificamente innocente, non possa essere riconosciuta una rendita di indigenza ai sensi dell'art. 152 CC. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l'art. 151 cpv. 1 CC) bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro , op. cit., pag. 152, n. 760 e segg.). L'ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto, come si è visto dianzi. a) L'appellante contesta il reddito potenziale di fr. 3'000.– che il primo giudice ha calcolato al marito. Essa sostiene che l'attore percepiva come falegname, presso l'ultimo datore di lavoro, un reddito netto di fr. 3'800.– mensili e che vista la sua lunga esperienza pratica nel settore egli deve essere considerato come un falegname qualificato. Gli deve quindi essere calcolato, secondo il vigente contratto collettivo di lavoro della categoria, un salario mensile minimo lordo di fr. 4'480, 20, oppure un reddito minimo lordo di fr. 3'754,65 quale falegname non qualificato. Come ammette esplicitamente nell'appello la convenuta (pag. 4 a metà), agli atti manca ogni indicazione sulla formazione professionale dell'attore, che non può dunque essere considerato falegname qualificato. Lo stipendio percepito a suo tempo dalla _____ SA non è determinate, già per il fatto che il marito non ha perso il lavoro per sua volontà, ma a seguito del fallimento della ditta. Il suo reddito potenziale deve quindi essere valutato

sulla base di quanto egli potrebbe ragionevolmente conseguire sul mercato del lavoro. Tenuto conto delle grandi e notorie difficoltà che incontra un cinquantenne, oltretutto sprovvisto di formazione specifica, nel trovare un lavoro, si può tutt'al più considerare il reddito minimo previsto per un falegname non qualificato. Se poi dal reddito lordo menzionato dall'appellante si deducono gli oneri sociali obbligatori, pari almeno al 16% vista l'età avanzata del lavoratore e il conseguente e notorio maggior onere previdenziale LPP, si ottiene un reddito mensile netto di fr. 3'155.– mensili, di poco superiore a quello stimato dal Pretore. b) L'appellante non contesta i fabbisogni dei coniugi, stabiliti dal Pretore in fr. 2'645.– per il marito e in fr. 2'931,60 per la moglie. In tali importi è invero compresa l'elettricità, voce che per costante giurisprudenza di questa Camera non rientra nel concetto di fabbisogno minimo. Anche se si togliesse tale voce dai rispettivi fabbisogni, tuttavia, non si potrebbe imporre all'attore un onere alimentare in favore della moglie. Il suo fabbisogno aumentato del 20%, conformemente alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 III 49 segg., consid. 1c; 118 II 100 in alto; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 764) sarebbe infatti, con una differenza di pochi franchi, equivalente al suo reddito. L'appello deve quindi essere respinto anche su questo punto, dovendosi confermare, sia pure con altri motivi, quanto stabilito dal Pretore sul contributo alimentare.

E. 6

La convenuta chiede ancora, a titolo di scioglimento del regime matrimoniale, un importo complessivo di fr. 20'000.–. Essa rileva che il primo giudice non ha considerato, nel calcolo, il prestito di fr. 8'000.– che essa ha rimborsato a _____ per conto del marito (doc. 1), ciò che comporta l'assegnazione di un'ulteriore somma di fr. 4'000.– in suo favore. La pretesa dell'appellante è ammessa dal marito nelle osservazioni 25 ottobre 1994 e l'appello deve essere accolto in tale misura. La moglie pretende inoltre un contributo straordinario ai sensi dell'art. 165 cpv. 2 CC, sostenendo di aver contribuito alle spese dell'economia domestica in misura superiore a quanto era tenuta, avendo dovuto lavorare durante tutto il matrimonio per provvedere a pagare i debiti del marito. Il giudizio sui rapporti patrimoniali fra i coniugi è soggetto, nel diritto ticinese, alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; (Bühler/Spühler, op. cit. Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151 CC). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. Ora, in concreto, la moglie non ha dimostrato l'entità dei debiti di cui ha consentito il pagamento con il proprio lavoro. Dall'istruttoria risulta solo che essa ha sempre lavorato, a tempo parziale, durante il matrimonio, fatto questo neppure contestato dal marito. Come già si è visto in precedenza, tuttavia, è rimasto sconosciuto non solo l'ammontare dei debiti del marito, ma anche l'importo che sarebbe stato pagato dalla moglie sull'arco del matrimonio (se si esclude quanto già ammesso dal Pretore), di modo che non è possibile valutare se il contributo prestato dalla moglie sia stato straordinario come essa pretende. In mancanza di dati oggettivi l'appellante deve sopportare le conseguenze di quanto non è stata in grado di provare (art. 8 CC e 183 CPC). L'appello è quindi sprovvisto di buon diritto nella misura in cui eccede l'importo di fr. 4'000.– riconosciuto dalla controparte. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 7

Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito dell'appello presentato dall'attore giustifica la modifica della ripartizione di tasse e spese

operata dal primo giudice. Il marito vede infatti accolta la sua domanda di divorzio e nulla deve versare alla moglie a titolo di contributo alimentare, mentre per la liquidazione del regime matrimoniale, che egli sosteneva essere già avvenuta, deve rimborsare l'importo complessivo di fr. 10'850.-. Dal momento che la convenuta nella propria domanda riconvenzionale si opponeva al principio stesso del divorzio, chiedeva un contributo alimentare mensile e l'importo di fr. 30'000.- per lo scioglimento del regime matrimoniale, appare giustificato, in concreto, ripartire gli oneri di prima sede in ragione di 1/3 a carico dell'attore e di 2/3 a carico della convenuta, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere all'attore un'indennità per ripetibili ridotta di fr. 500.-. In questa sede, l'appello dell'attore è stato integralmente accolto, mentre quello della convenuta ha avuto parziale buon esito solo per lo scioglimento del regime matrimoniale, limitatamente all'importo di fr. 4'000.- riconosciuto dalla controparte. Si giustifica quindi di porre gli oneri processuali dell'appello proposto dall'attore a carico della convenuta, con l'onere di rifondere congrue ripetibili all'appellante, e di ripartire quelli dell'appello presentato dalla convenuta in ragione di 4/5 a carico della moglie e di 1/5 a carico del marito, al quale l'appellante rifonderà un adeguato importo per ripetibili ridotte di appello. Entrambi i coniugi hanno postulato l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche in appello. L'istanza di _____ merita accoglimento, essendo adempiuti sia il requisito dell'indigenza, dimostrato dai numerosi attestati di carenza di beni, che quello della probabilità di esito favorevole del gravame. Vista la sua disastrosa situazione finanziaria, e i suoi debiti nei confronti della moglie, egli non potrà verosimilmente incassare dalla controparte le indennità per ripetibili riconosciute in suo favore, così che la sua domanda di assistenza giudiziaria non è priva di oggetto e può essere accolta. Diverso è il caso di _____. A prescindere dalla probabilità di successo del gravame, essa non adempie comunque il requisito dell'indigenza (art. 155 CPC). Nel certificato municipale che essa ha prodotto in questa sede risulta infatti l'esistenza nel 1994 di diversi libretti bancari, con un capitale complessivo di fr. 37'789.- (_____ fr. 10'817.-, _____ fr. 19'624.-, fr. 2'500.-, fr. 4'848.-). Tale sostanza le consente di provvedere autonomamente alle proprie spese legali e di patrocinio, con la conseguenza che l'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria deve essere respinta. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello di _____ è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue: 1. L'azione principale è parzialmente accolta ed è pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il _____ 1965 a _____ tra _____, 1944, e _____ nata _____, 1941. 4. La tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 240.- sono a carico dell'attore in ragione di 1/3 e a carico della convenuta in ragione di 2/3. _____ rifonderà a _____ l'importo di fr. 500.- per ripetibili ridotte. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.- b) spese _____ fr. 50.- fr. 500.- sono a carico della convenuta, la quale rifonderà a _____ l'importo di fr. 800.- per ripetibili di appello. III. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. IV. L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria presentata il 29 settembre 1994 da _____ è respinta. V. Nella misura in cui è ricevibile l'appello di _____ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 2. Nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, la domanda riconvenzionale è parzialmente accolta e _____ è condannato a versare a _____, a titolo di scioglimento del regime matrimoniale,

l'importo di fr. 10'850.-. VI. Gli oneri processuali consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.- b) spese fr. 50.- fr. 500.- sono per 4/5 a carico di _____ e per 1/5 a carico di _____, e per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. _____ rifonderà a _____ l'importo di fr. 600.- per ripetibili ridotte di appello. VII. Intimazione a: _____ - avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.